

# UN'ANALISI GIURIDICA E CRIMINOLOGICA DEL FENOMENO DI STALKING

## *STALKING: A CRIMINOLOGICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON*

MARISTELLA AMISANO\*

### RIASSUNTO

Questo lavoro si ripropone di tratteggiare i principali aspetti fattuali, psicologici e sociali del fenomeno dello stalking. Successivamente è analizzata la legislazione italiana di recente introdotta e sono messe in luce le difficoltà interpretative, molto spesso connesse alla scarsa determinatezza. La conclusione, però, è che la legge italiana, seppure presenti una tecnica normativa non impeccabile, si rivela opportuna per combattere un fenomeno che presenta costi sociali molto elevati.

**PAROLE CHAVE:** Stalking. Relazioni interpersonali. Indeterminatezza normativa.

### ABSTRACT

*This paper aims to outline the main factual, psychological and social aspects of stalking. Secondly it analyzes the Italian legislation recently introduced highlighting the difficulties of interpretation often related to the lack of determinacy.*

*The conclusion, however, is that the Italian law, eventhough presenting a normative technique not perfect, is appropriate and effective to tackle a phenomenon that shows very high social costs.*

**KEYWORDS:** Stalking. Interpersonal relationships. Law indeterminacy.

## 1 LA CASISTICA

Sara ha ventiquattro anni ed un fidanzato coetaneo, un lavoro, condizioni economiche agiate. Quando la relazione amorosa finisce, il ragazzo non si dà pace. Inizia a mandare a Sara oltre cento messaggi al giorno. Dapprima il tono è supplichevole e vuole spingerla a riprendere la relazione. Successivamente i messaggi e le telefonate, che raggiungono Sara di giorno e di notte, si fanno minacciosi. Alle minacce verbali si aggiunge il fatto che l'ex fidanzato la segue, si apposta sotto il suo ufficio, bussa alla sua porta durante la notte. La chiama sul posto di lavoro, la importuna, arriva a

---

\* Professore associato di diritto penale alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università della Calabria. E-mail: maristami@libero.it

minacciare anche i colleghi di Sara, fino a che il datore di lavoro non è costretto a licenziarla per preservare la tranquillità e l'operatività in ufficio. Come se non bastasse, un giorno Sara si accorge che il suo ex fidanzato ha pubblicato on line un video che riprende un loro rapporto sessuale, filmato a sua insaputa. Sara ha paura, è rimasta sola, senza lavoro, chiusa in casa senza possibilità di tornare ad una vita normale, soggiogata dalle continue minacce, i pedinamenti, i gesti quotidiani che la fiaccano fisicamente e psicologicamente. Fino a quando l'ex fidanzato tenta di incendiare la vettura di Sara. A questo punto, sentendosi in reale pericolo, Sara si rivolge alla polizia.

Anna è sposata da molti anni con un uomo che, dopo i primi anni di matrimonio, ha manifestato una natura violenta. Il marito ha eccessi di gelosia durante i quali picchia Anna, la umilia, a poco a poco fiacca la sua forza emotiva. Anna finisce più volte in ospedale. Una di queste le viene asportata la milza a seguito delle violente percosse subite. Credendo di avere toccato il fondo della propria disperazione, Anna denuncia il marito e lascia la casa coniugale. Ma il marito non desiste. Trova il luogo dove Anna è andata ad abitare ed inizia a minacciarla. Una sera, il marito pretende di entrare a casa di Anna ed inizia a prendere a calci la porta. Anna avvisa con una telefonata la polizia, ma quando questa arriva la trova morta, uccisa dal marito che era riuscito ad entrare<sup>1</sup>.

In Italia, le donne come Sara ed Anna dal 2009 sono oltre 51.000 e le statistiche riguardano solo coloro che hanno presentato denuncia. Restano ignoti i dati relativi ad un fenomeno sommerso che è in costante aumento. Il timore di rappresaglie, il pudore, il senso di colpa che affliggono il partner responsabile di aver interrotto la relazione affettiva sono tutti elementi che scoraggiano la vittima a rivolgersi alla autorità giudiziaria. Persino parlare con i propri cari è difficile. E questo contribuisce ad alimentare un fenomeno che in gran parte resta sommerso.

---

1 In questo caso, dallo stalking si è passati al femminicidio, altra figura di reato recentemente introdotta nella legislazione italiana, che costituisce un limite, per così dire, superiore, al reato di stalking. Qui solo lo stalking sarà oggetto di esame.

## 2 LE SPIEGAZIONI SOCIALI E CRIMINOLOGICHE DEL FENOMENO

Tentiamo di comprendere le ragioni di un fenomeno tanto diffuso: come sempre, la conoscenza orienta le soluzioni.

Dal punto di vista criminologico, lo stalking è la ricerca estrema e disperata di una relazione interpersonale. Già de Clerembault nel 1921 definiva il fenomeno dello stalker così: “*é l’oggetto che ha iniziato ad amare, ama di più, addirittura è solo lui ad amare*”. È da qui che nascono vissuti e prendono vita sentimenti quali l’orgoglio, il desiderio, la speranza, lo sdegno e la rivendicazione. Ne discendono comportamenti di controllo, sorveglianza, ricerca di comunicazione e contatto, a cui seguono le reazioni difensive dell’oggetto d’amore.

Dal punto di vista psicologico, si dice che lo stalking prende origine da una sorta di “*malinteso originario*”, che può essere più o meno evidente nei vari contesti. Alla base c’è la convinzione delirante dello stalker di essere amato, a cui si aggiungono gli elementi spesso confusi e contraddittori che caratterizzano qualsivoglia rottura sentimentale. È da qui che prende origine la volontà di sconfinamento intrusivo dei limiti.

Dal punto di vista sociologico, lo stalking è, almeno in parte, una creatura della contemporaneità e delle sue realtà e ideologie sempre più contraddittorie. È il prodotto del conflitto tra il bisogno di un individualismo senza vincoli ed il desiderio di una intimità idealizzata. Molto spesso lo stalking non è che il tentativo da parte di un uomo di reinserire forzatamente le donne nel tradizionale ruolo di accondiscendenza. Tradizionalmente, gli uomini hanno sempre imposto la loro volontà alle donne e questo implica ancora oggi gli approcci insistenti e ripetuti verso le donne alla ricerca di un rapporto, nonché il non-riconoscimento del diritto di una donna di porre fine ad una relazione.

Ma oggi la condizione sociale e culturale della donna non è più quella della sottomissione ed il concetto di matrimonio non è più quello di unione permanente ed indissolubile, bensì quello di una relazione la cui prosecuzione dipende dalla consensualità dei soggetti.

Seguendo una volontà di sistematizzazione che non mi pare particolarmente feconda, gli stalkers sono stati suddivisi, in ambito criminologico, in tre categorie: erotomani, amanti ossessivi (love obsessional) e semplici ossessivi. Il gruppo degli erotomani comprende solo quegli individui che, come conseguenza di un disturbo delirante, credono fermamente di essere amati dai soggetti che molestano, senza mai aver avuto in precedenza una relazione con la vittima. Anche gli amanti ossessivi hanno l'idea delirante di essere amati dalle loro vittime, senza aver avuto con esse una previa relazione affettiva, ma questa è la mera manifestazione secondaria di una più ampia patologia psicotica. Solo i semplici ossessivi hanno avuto una relazione con le vittime, anche soltanto professionale e non necessariamente sentimentale. Come si vede, le categorie non aiutano l'indagine e, nella specie, la nostra si concentrerà prevalentemente sui comportamenti dei semplici ossessivi.

Molte altre sono le categorie di stalkers proposte: si tratta solo di una guida per gestire il problema, per comprendere le motivazioni della sua comparsa, nulla più. Ciò che conta, anche per le dimensioni che il fenomeno è venuto assumendo, è che le rotture delle relazioni sono sempre più comuni e spingono verso sentimenti di rabbia e frustrazione. Al contrario, i partners che rifiutano la relazione possono facilmente provare sentimenti di colpa per la propria decisione: se è la donna che ha posto fine alla relazione, generalmente proverà quel senso di colpa che deriva dallo iato tra le nuove aspettative riguardo a ciò che ritiene diritto attendersi da una relazione e il più tradizionale modello di aspettative legato alla accondiscendenza ed al compromesso femminili. Lo stalking nasce proprio da questo conflitto.

### 3 LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Per far fronte ad una situazione grave, che tocca tutti gli strati della popolazione, anche i più colti ed agiati, si è resa necessaria una apposita normativa. I tradizionali strumenti del codice penale si sono rivelati insufficienti e così è stato emanato il decreto legge n. 11 del 23/2/2009, convertito nella legge n. 38 del 23/4/2009.

Poichè il fenomeno fattuale copre situazioni psicologiche e sociologiche molto variegata e talora disomogenee, la risposta del legislatore doveva essere articolata e flessibile. Articolata perchè potesse essere modulata nel suo spazio di intervento e flessibile affinchè sia prevista anche una soluzione consensuale qualora prevalga sulla tutela penale la volontà della persona offesa.

Infatti, sia in chiave penalistica sia criminologica, è risultata evidente –anche sulla scorta dell’esperienza di altri Paesi- l’esigenza di un approccio multifattoriale al fenomeno, dalla fase conoscitiva e preventiva a quella gestionale e repressiva, in una prospettiva di adeguata integrazione dei vari interventi.

Con la nuova normativa il legislatore ha voluto prevedere una forma punitiva “progressiva ed eventuale”, che può concludersi con una gestione non giudiziale oppure con un solo avviso dissuasivo che intimi allo stalker di recedere dal suo comportamento persecutorio. Fino ad arrivare alla sanzione giudiziale privativa della libertà personale: la reclusione in carcere. D’altronde, anche la persona offesa può scegliere di optare per una gestione non giudiziale per non esacerbare una situazione che spesso deriva da una relazione amorosa. Oppure la vittima può temere che un procedimento penale possa aumentare l’aggressività dello stalker, che spesso vive la denuncia come una sfida che fronteggia alzando il livello di persecuzione. Tutte queste considerazioni confermano la necessità di una normativa flessibile, modulata sulle esigenze del “caso per caso”.

Normativa che si è concretizzata con l’introduzione nell’ordinamento penale italiano dell’art. 612 bis, rubricato “Atti persecutori” e che recita: “ *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*”

*La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da*

*relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.*

La norma pare eccessivamente lunga, ma è perchè esaurisce, in un unico articolo, tutti gli aspetti del reato con essa introdotto.

#### **4 I PROBLEMI INTERPRETATIVI RELATIVI ALL'ART. 612 BIS C.P.**

Il primo problema che gli interpreti hanno dovuto affrontare di fronte alla nuova normativa è stato quello della compatibilità del nuovo art. 612 bis con il principio di tassatività, assicurato a livello costituzionale. Tale principio è diretto al legislatore affinché rediga norme penali chiare nel precetto e nella sanzione, di modo che il destinatario della norma possa individuare in maniera precisa che cosa gli è vietato o imposto di fare e quale sia la sanzione prevista. Oltre a questo, ogni disposizione normativa deve essere verificabile in via empirica e processuale. Sulla scorta di questo principio, ci si è chiesti se la condotta dell'art. 612 bis lo rispetti, visto che il legislatore non ha fornito alcun criterio per definire i comportamenti di molestia o minaccia. Lo stesso dicasi con riguardo alla “reiterazione”, poichè non vi è alcuna indicazione da parte del legislatore del numero approssimativo di atti persecutori idonei ad integrare le “condotte reiterate”.

La giurisprudenza, al contrario della dottrina e- a mio parere- scevra da nozioni inutilmente complicatorie, ha ritenuto di poter fare ricorso, ai fini della definizione di molestia o minaccia, al significato degli artt. 610 c.p. (reato di minaccia) e 660 c.p. (molestia). L'interpretazione mi pare corretta, oltre che aderente ai principi di ordinamento: ogniqualvolta il legislatore utilizzi la stessa nomenclatura vuole, fino a prova contraria, riferirsi al medesimo concetto. Certo, la minaccia o molestia dell'art. 612 bis hanno il quid pluris della reiterazione e della causazione nella vittima di uno stato particolare (ansia o paura per la propria o altrui incolumità, cambiamento delle proprie abitudini). In maniera più sottile, profili di indeterminatezza sono stati rinvenuti nell'individuazione proprio degli stati che debbono essere conseguenza delle condotte. Ritengo che i profili criticati non violino il principio di tassatività ma siano inevitabili in questa struttura di fattispecie. Per rendercene conto, dobbiamo esaminare gli elementi della norma a partire dalla condotta.

Ai sensi dell'art. 612 bis c.p., la condotta del reato di atti persecutori è integrata dal comportamento di chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno”.

Ho già sottolineato come per la nozione di minaccia o molestia la giurisprudenza richiami i reati di cui agli artt. 612 e 660 c.p. Ma neppure il richiamo ai reati di minaccia e molestie rende agevole l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti: le stesse minacce possono realizzarsi con modalità diverse ed il significato intimidatorio spesso dipende dalle particolari condizioni soggettive della vittima, che può percepire come intrusivi comportamenti apparentemente neutri. Ecco che la condotta del reato di stalking si può interpretare solo alla luce dell'evento. Anzi, più precisamente, dei sub-eventi e poi dell'evento. Mi spiego meglio. Il legislatore ha utilizzato una tecnica normativa per fasi successive, che qualcuno<sup>2</sup> ha definito “tripartita”. Perchè si realizzi il reato, infatti, si richiedono condotte reiterate che realizzano molestie o minacce, che a loro volta determinano le tre situazioni finali di perdurante stato di ansia o

---

2 Minnella, *Lo stalking tra criminologia, giurisprudenza e recenti modifiche normative*, in *Rassegna penitenziaria*, 2013, 69ss

paura, fondato timore per l'incolumità propria o altrui, mutamento delle proprie abitudini di vita. Mi pare che il riferimento alla tripartizione sia inutilmente complicatorio: la realtà criminologica legge un fenomeno bipartito in cui le minacce o molestie provocano l'evento. Il quadro che emerge è quello di un tipico reato a forma libera, che non seleziona le condotte punibili perchè sono illimitati gli atti che possono inserirsi nel disegno criminoso dello stalker.

Ho già accennato alla problematica interpretazione, nella pratica, delle condotte reiterate. È chiaro che la reiterazione impone il requisito che non basta, perchè si parli di reato di stalking, una sola condotta. Ne è necessaria più di una ma è l'interprete che, di volta in volta, affrontando il caso concreto, dovrà riempire di contenuto la formula "condotte reiterate", individuando il numero di condotte necessario ad integrare il reato. Su questo punto, la giurisprudenza prevalente, benchè piuttosto restia ad affrontare l'argomento, ritiene che anche solo due condotte siano sufficienti a concretare la reiterazione. Esiste, tuttavia, un diverso orientamento della giurisprudenza di merito<sup>3</sup> secondo cui il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia deve essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede, in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività tale nella vita della vittima da determinarne uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita. In questo senso la reiterazione viene legata alla produzione dell'evento. In effetti, se non si realizzano le condizioni di cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o non si ingenera fondato timore per l'incolumità della vittima o altrui o non si realizza il costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, il reato non si realizza. Tutto sta nello stabilire se a questo siano necessarie solo due condotte o no. Occorre rilevare che le recenti ricerche criminologiche hanno individuato sette parametri di riconoscimento dello stalking, fra i quali vanno annoverati la

---

3 Cfr. Tribunale di Roma, 4/2/2010 n. 3181



frequenza e la durata delle persecuzioni, elementi indispensabili affinché si verifichi la c.d. sindrome da trauma da stalking (STS) che colloca la vittima nel “ciclo della crisi” suddivisibile nelle fasi della crisi, del recupero e della anticipazione del nuovo episodio. Durante la crisi, a seguito degli atti di tormento dello stalker, nella vittima si ingenera la paura. In questo senso, la ripetitività degli episodi induce la vittima a pensare che il processo non abbia mai fine, con conseguente stato d’ansia e paura. Tra un episodio e l’altro c’è una fase di relativa tranquillità, di durata sempre più ridotta stante la frequenza con cui si ripetono gli episodi di molestia. Ed è proprio tale frequenza a creare lo stato di allerta che caratterizza la terza fase. È chiaro che questa teoria è incompatibile con l’idea della reiterazione consistente in soli due episodi, seppur gravi: vi sarebbe contrasto con il dato empirico e con quello medico-legale. Per il vero, letteralmente la reiterazione stabilisce l’insufficienza di un unico episodio. Credo, quindi, che la soluzione stia nella valutazione del caso concreto e non possa essere stabilita a priori, dipendendo anche dalla gravità delle condotte.

Occorre soffermarsi ancora sull’evento del reato che –questa volta sì- è tripartito. Il primo degli eventi di danno previsto dall’art. 612 bis per l’integrazione del reato è il perdurante e grave stato d’ansia o di paura della persona offesa. L’interpretazione ha dato luogo ad un vivace dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, come spesso accade quando il diritto si intreccia con la scienza medica. Nessuno dubita, infatti, che lo stalking, pur essendo realizzabile attraverso condotte anche molto diverse, sia idoneo a perturbare l’equilibrio psichico della vittima. Ma è altrettanto chiaro che la reazione della vittima può anche far emergere in maniera clinicamente conclamata valenze patologiche in precario equilibrio. Oppure può, attraverso un meccanismo di propagazione a centri concentrici, avere effetti di disturbo a carico di diversi aspetti del funzionamento psico-relazionale della persona, spesso anche disomogenei rispetto alla tipologia di input ricevuto.

In realtà, molto probabilmente, nei fatti non ci sarà corrispondenza diretta e proporzionale tra evento lesivo e conseguenze dello stesso. Si dovrà ogni volta valutare la concreta incidenza che il trauma ha avuto su un individuo, anche sulla base

del suo vissuto soggettivo, attraverso cui l'individuo stesso lo ha elaborato, in modo diretto o mediato, inserendolo nella propria esperienza esistenziale e nella propria realtà psichica. Insomma: ogni persona legge gli eventi con i propri "codici emotivi". La comprensione dei concetti di vulnerabilità e resilienza ci fanno capire proprio perchè, a fronte di situazioni iniziali simili, si arrivi ad esiti diversi a seconda del significato che viene loro attribuito dal danneggiato. Proprio per queste ragioni si sono sviluppate in dottrina e giurisprudenza opinioni diverse e contrastanti.

Secondo un primo orientamento dovrebbe farsi riferimento alla scienza medica per poter dimostrare, nella prassi, uno status come quello richiesto dalla norma. In questo senso, la normativa si riferirebbe a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili come conseguenza di comportamenti del tipo di quelli incriminati. Ansia e paura, sebbene concetti extra giuridici, trovano significati precisi nell'ambito di medicina e psicologia. Anzi, il legislatore, prevedendo che lo stato di ansia o paura debba essere grave e perdurante, avrebbe proprio attribuito a tali concetti valenza patologica, per distinguerlo da situazioni di mero turbamento transitorio e momentaneo, così com'è nel reato di minaccia.

Secondo un diverso orientamento, non necessariamente il perdurante e grave stato di ansia o paura deve avere contenuto patologico, ben potendo consistere in un mero disagio psichico, in un sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione concretamente accertabile e non transitorio.

Entriamo, qui, in un terreno minato. I rapporti tra diritto e scienza medica si sono da sempre rivelati complicati. Gli orientamenti si dividono fra coloro che tendono a delegare alla scienza medica la definizione di elementi che non si ritengono di competenza giuridica e coloro che preferiscono attribuire al giudice, *peritus peritorum*, la responsabilità di scelte che hanno ripercussioni giuridiche niente affatto trascurabili. La diatriba si ripropone in tutti i casi in cui siano coinvolti aspetti della personalità o stati psicologici, anche non patologici. Penso, per tutti, all'accertamento della pericolosità sociale. Ma non è questa la sede per approfondire questo argomento, che ci porterebbe molto lontani dalla ricerca che vorrei svolgere.

Basti qui l'aver dato conto della duplice interpretazione che dottrina e giurisprudenza fanno con riferimento all'evento dell'art. 612 bis costituito dal perdurante e grave stato di ansia o di paura.

Il secondo evento preso in considerazione dalla norma, alternativo al primo così come al terzo, è il fondato timore della persona offesa per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva. Il primo problema interpretativo si pone con riferimento all'aggettivo "fondato": il timore della persona offesa deve essere fondato. Secondo certa dottrina<sup>4</sup> questo richiamerebbe la necessaria oggettività del timore suscitato. È quasi come se il legislatore avesse voluto evocare una valutazione sull'idoneità ex ante della condotta a suscitare timore in una persona normale, tanto che la giurisprudenza di merito ha stabilito che il requisito della fondatezza del timore è una sorta di filtro che consente di far ricadere all'interno della fattispecie solo i casi di timore ragionevole.

Insomma, come se il legislatore avesse fatto monito al giudice della necessità di un accertamento in concreto rigoroso della realizzazione dell'elemento oggettivo e della reale lesione del bene giuridico.

Altro punto controverso è quello concernente la "relazione affettiva" tra la vittima e la persona per la cui incolumità si ha fondato timore. Ovviamente, si tratta di relazione che difficilmente potrà essere oggettivizzata.

Altro evento del reato di cui all'art. 612 bis è quello della alterazione delle abitudini della vittima. Certa dottrina<sup>5</sup> ha sottolineato come questo sia l'unico evento del reato ancorato a dati oggettivi; ma anche qui non mancano aspetti di soggettività. Anche la giurisprudenza ha chiarito che tale dato può assumere svariate forme non determinabili a priori: lo stesso doversi guardare le spalle per paura di aggressioni può costituire un mutamento delle proprie

---

4 Bricchetti, Pistorelli, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in Guida al Diritto, 2009, 10, pp.58ss

5 Minnella, *Lo stalking tra criminologia, giurisprudenza e recenti modifiche normative*, in *Rassegna penitenziaria*, 2013, 69ss

abitudini. La via d'uscita mi pare semplicistica. Non possiamo parlare di certezza solo ogniqualvolta non vengano in considerazione elementi che coinvolgono la psiche umana. Quasi come se il rapporto univoco fosse tra psiche ed incertezza e reale e certezza. Altrimenti dovremmo rinunciare a tutta una serie di fattispecie che, al contrario, sono importanti per l'equilibrio e la completezza dell'ordinamento penale. Si pensi alla circonvenzione di incapace: se ne mettessimo in dubbio la determinatezza relativamente allo status psicologico in cui si concretizza la circonvenzione, dovremmo "tradurre" la norma nel furto, privandola di importanti specificità, anche di aderenza fattuale, che invece possiede. Insomma, anche nello stalking si parte dalla psiche per arrivare a fatti: si ingenera il timore e questo si traduce in comportamenti.

Ad ogni modo, anche il cambiamento nelle abitudini di vita deve essere accertato dal giudice e si deve porre in relazione di stretta causalità con le condotte. Secondo la giurisprudenza, il mutamento deve essere una costrizione, non una scelta ritenuta "opportuna" dalla vittima al fine di prevenire eventuali pericoli. Ma questa interpretazione non mi persuade: il fatto stesso che il soggetto debba pensare di prevedere eventuali pericoli è la più chiara dimostrazione che è stato costretto a cambiare le proprie abitudini di vita.

In conclusione, mi pare di poter affermare che è vero che la tecnica normativa utilizzata per descrivere il reato di stalking può dar adito ad interpretazioni diverse e presenta elementi di grande soggettività. Ma a questo dato si affiancano due considerazioni. La prima è che la stessa natura dei comportamenti per sanzionare i quali è nato l'art. 612 bis è varia, articolata e presenta inevitabili soggettivismi. La seconda è che, a tutto concedere, le difficoltà interpretative purtroppo non sono appannaggio unico delle norme che presentano aspetti di scarsa determinatezza. Il che non toglie che il legislatore avrebbe dovuto essere più preciso, tuttavia questo non deve limitare l'operatività di una norma che è un'arma per combattere situazioni gravi e che minacciano fortemente la società.

Altro aspetto tutt'altro che pacifico riguarda la natura di reato abituale oppure reato complesso del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.

La dottrina prevalente propugna la tesi del reato abituale, benchè una tesi minoritaria appoggi quella del reato complesso. La giurisprudenza oscilla.

Reato abituale è generalmente considerato quel reato per la cui esistenza la legge richiede la reiterazione di più condotte omogenee. È reato abituale proprio quello in cui –come spesso accade in questo caso- le singole condotte non sarebbero punibili. Quel che si vuole punire è uno stato, una situazione, che viene proprio dalla reiterazione. Con tutti i problemi che –come abbiamo visto- la definizione di reiterazione porta con sè. Non mi pare, però, che al reato di stalking possa essere negata la qualifica di abituale. Come ho detto, certa dottrina parla di reato complesso: ai reati di minaccia o molestia si aggiungerebbero ulteriori elementi di per sè non costitutivi di reato.

A questa dottrina minoritaria si aggiunge una altrettanto minoritaria giurisprudenza secondo cui la reiterazione di condotte indicherebbe proprio un reato complesso la cui condotta criminosa sarebbe integrata da atti di per sè costitutivi di condotte di minaccia o di molestia<sup>6</sup>. Punto di vista raffinato, che però non indebolisce la mia convinzione che si tratti di reato abituale.

Fin qui l'elemento oggettivo del reato. Come spesso accade quando non è facile individuare con chiarezza gli eventi di un reato, questo si riflette sulla interpretazione dell'elemento soggettivo.

Il dolo del reato di cui all'art. 612 bis è generico. È chiaro che si atteggerà in maniera diversa a seconda dell'interpretazione data a quel determinato oggetto del dolo che è costituito dall'evento. Ed è chiaro che si atteggerà in maniera diversa qualora si acceda alla tesi di reato abituale o di reato complesso. La giurisprudenza tenta una strada di semplificazione affermando che non occorre nell'agente una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma la costante consapevolezza dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto.

Ci si interroga sulla possibilità di realizzazione del reato di stalking con dolo eventuale. Provo ad affrontare la questione

---

6 Cass. V, 25/5/2011 n. 20895

partendo dal dato fenomenico: è possibile che l'agente accetti il rischio che le sue condotte provochino nella vittima stress, paura, mutamento delle abitudini di vita o fondato timore per l'incolumità propria o altrui? Naturalisticamente parlando, viene difficile pensare alla mera accettazione del rischio: i comportamenti dello stalker sono per propria natura volutamente e consapevolmente assillanti. Il che ci fa propendere per l'esclusione del dolo eventuale<sup>7</sup>.

Secondo un'opinione dottrinale<sup>8</sup>, però, l'esclusione della configurabilità del dolo eventuale condurrebbe ad applicare la norma in maniera restrittiva, escludendo dalla rilevanza penale i casi in cui lo stalker non vuole la realizzazione degli eventi di reato, rappresentandosi solo come possibili e tuttavia non vuole rinunciare ai vantaggi che con quel comportamento si ripromette.

Questa opinione, seppur persuasiva, non mi convince appieno. Come potrebbe, infatti, l'agente perseguire i suoi vantaggi senza voler intimorire la vittima, costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita, crearle uno stato d'ansia?

In alcuni casi, lo stalker ha sollevato in giudizio la reciprocità. Su questo punto la giurisprudenza si è espressa nel senso che il giudice deve verificare se vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire la qualifica delle iniziative come minacciose. Questo perchè anche lo stress e lo stato ansioso possono ingenerare reazioni incontrollate proprio nei confronti del molestatore. L'exasperazione, infatti, non può valere come elemento di reciprocità. Al contrario, esprime proprio lo stato di stress e ansia che caratterizza l'evento del reato di stalking.

## 5 LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'art. 612 bis al secondo comma prevede circostanze aggravanti che sono state modificate dalla L. 119 del 2013. Il reato si considera aggravato “*se il fatto è commesso dal conuige, anche se*

---

7 Fiandaca, Musco, *Diritto Penale*, parte speciale, vol. 2/1, Zanichelli, Bologna, 2013

8 Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli, 2010

*separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.*

La norma è stata così modificata per comprendere tra le aggravanti anche chi è stato legato alla vittima da una relazione affettiva di fatto e, soprattutto, chi attualmente vive una relazione con la vittima. Questa soluzione è stata il frutto di ampio dibattito. La norma, prima della riforma, prevedeva espressamente l'operatività della circostanza aggravante solo nell'ipotesi in cui la vittima dello stalking fosse il coniuge separato legalmente o divorziato. Nessun riferimento veniva fatto al coniuge in costanza di matrimonio. La giurisprudenza, sul punto, era divisa, stante il silenzio normativo. Secondo alcune pronunce, prevalentemente di merito, la circostanza della non inclusione fra le aggravanti del comportamento del coniuge separato solo di fatto non doveva considerarsi una svista del legislatore bensì una scelta consapevole: ogni coniuge può ottenere la separazione legale o il divorzio e, se non lo fa, sarebbe ingiusto aggravare il reato di stalking. Insomma, se il coniuge non tenta alcuna azione legale destinata a porre fine al vincolo di coniugio, ciò è indicativo di una volontà tesa a mantenerlo in essere in vista di una possibile riconciliazione. Posizione che i giudici di merito ritenevano incompatibile con l'aggravante. Parte della dottrina<sup>9</sup> aveva condiviso questa impostazione, ritenendola rispettosa della voluntas legis e del divieto di analogia in malam partem.

Tuttavia, la scelta del legislatore è stata fortemente criticata e, come non troppo spesso accade, il legislatore stesso è intervenuto, accogliendo l'opinione secondo cui il disvalore proprio della aggravante sta nella mancata accettazione da parte dello stalker della fine del rapporto sentimentale. Non si comprende, quindi, perchè tale disvalore debba dipendere da un provvedimento giudiziario e non dalla semplice manifestazione di volontà della vittima che ha già escluso il partner dalla propria vita, ponendo termine, di fatto, alla relazione sentimentale.

---

<sup>9</sup> Resta, Il delitto di stalking verso un nuovo habeas corpus per le donne?, in Giur. Merito, 2009, 7-8, 1924ss.

La novella del 2013 ha anche arricchito le ipotesi aggravate dalla circostanza dell'uso di strumenti informatici o telematici. Con questo è stata espressa la volontà di punire con severità il c.d. cyber stalking, di cui sono vittime frequenti i giovanissimi.

Al comma terzo dell'art. 612 bis sono previste altre ipotesi aggravanti: *“La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della L. 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”*.

Si tratta di ipotesi aggravanti “classiche” nel sistema di diritto penale italiano. Il legislatore, prevedendo che buona parte delle probabili vittime di stalking sarebbero stati proprio i minori, ha inasprito la pena. La circostanza si applica per il solo fatto che la vittima sia un minore, senza che siano ammesse eventuali giustificazioni da parte dell'agente.

Donna in stato di gravidanza e disabili meritano una tutela supplementare in quanto soggetti considerati deboli. Quanto alla circostanza prevista per il reato commesso con armi o da persona travisata, è già nota all'ordinamento italiano. Vale la pena di sottolineare soltanto che l'aggravante è applicabile anche quando l'arma non è utilizzata per realizzare la minaccia o molestia, essendo sufficiente la contestualità spazio-temporale tra compimento di atti persecutori e detenzione di armi.

Esiste, poi, ulteriore aggravante dell'art. 612 bis contenuta nell'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, chiamato “pacchetto sicurezza”. Tale circostanza è disposta in questa sede perchè è qui che viene stabilito e disciplinato l'ammonimento del questore. La pena del reato di cui all'art. 612 bis è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore. Si tratta di soggetto già segnalato alle forze dell'ordine per una serie di comportamenti di natura assillante per i quali sia già stato ammonito da un provvedimento amministrativo emanato dal questore.

Nella sostanza, è una sorta di recidivismo che non si è riusciti a fermare attraverso un provvedimento amministrativo e che merita, dunque, una sanzione più severa.

Il reato di cui all'art. 612 bis ha portato con sé notevoli modifiche procedurali, tanto importanti quanto l'introduzione della stessa fattispecie di reato.



Non voglio occuparmi in questa sede della materia processuale. Mi piace, però, dar conto del fatto che la lotta allo stalking è combattuta su più fronti, perchè la complessità del fenomeno richiede interventi variegati, finalizzati ad un comune intento.

## 6 CONCLUSIONI

Quel che occorre ancora verificare, in conclusione alla ricerca condotta sin qui, è se la normativa italiana sia adeguata o, comunque, sufficiente a combattere lo stalking.

Come abbiamo visto, il fenomeno è estremamente complesso: coinvolge una determinata forma di costruzione sociale e coinvolge molteplici attori. Nel mondo di oggi gli individui, nella propria azione quotidiana, devono procedere a scelte che non hanno orizzonti predefiniti dalla tradizione, perchè rimessi in discussione. È una trasformazione socio-culturale che non può non incidere anche su comportamenti individuali. Tutto ciò mostra la difficoltà di qualunque approccio che si ponga quale fine l'eliminazione di un fenomeno attraverso un apparato sanzionatorio. Ma anche la costruzione lessicale della normativa, dovendo tener conto delle realtà molteplici e delle molte implicazioni, diventa complessa. Certo, il legislatore italiano avrebbe forse potuto usare espressioni fornite di maggior precisione. Avremmo così evitato alcune critiche di mancata o insufficiente determinatezza. Ma la scelta di una apposita normativa penale, corredata da norme amministrative e procedurali che ne facilitano la prevenzione e l'applicazione, dimostra una ferma volontà di lotta ad una situazione fattuale che nasce dai mutamenti sociali e sulla società si riflette con grandi costi.

Non solo, infatti, le vittime meritano tutela. Questo è indubbio, innegabile, ma anche scontato.

Chiaro anche come lo stalking incida sul senso di sicurezza sociale dei cittadini. Senso di sicurezza che costituisce uno dei pilastri del contratto sociale. Ma esistono altri costi, spesso trascurati. Non solo la vittima ma anche lo stalker, a causa della natura continuativa del comportamento ora oggetto di reato, spesso

sono costretti a tralasciare le proprie attività, sino alla perdita del lavoro. Lo stalking induce in una spirale in cui i costi sociali sono estremamente elevati. Per questa ragione, credo che –malgrado alcune incertezze di tecnica normativa, in gran parte dovute alla complessità del fenomeno- la normativa italiana si ponga come quanto mai opportuna ed efficace. In una parola, questa normativa può aiutare a trovare l'equilibrio in un fenomeno sociale, ma soprattutto individuale, di grande complessità. L'obiettivo della legislazione attuale, penale e amministrativa, è ben delineato dalla famosa metafora di Schopenhauer: “ In una giornata di inverno, i porcospini, pieni di freddo, si strinsero l'uno contro l'altro per riscaldarsi, ma si accorsero di pungersi reciprocamente con gli aculei. Allora si separarono e sentirono freddo. Prova e riprova, i porcospini riuscirono a trovare la giusta distanza che consentiva loro di scambiarsi un po' di calore senza pungersi troppo”. Che è ciò che dovrebbe accadere in ogni fine di relazione sentimentale.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Amato, *Il riferimento allo stato di ansia potrebbe suscitare il rischio di fondare il giudizio su percezioni*, in Guida al Diritto, 2014, 7, pp.59ss

Barbazza, *Gazzetta, Stalking: il nuovo reato di “atti persecutori”*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

Benedetto, Zampi, Ricci, Messori, Cingolani, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in Rivista italiana di medicina legale, 2011, pp.53ss.

Bricchetti, Pistorelli, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in Guida al Diritto, 2009, 10, pp.58ss

Cadoppi, *Stalking: solo un approccio interdisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in Guida al Diritto, 2007, 7, pp.10ss.

Curci, Galeazzi, Secchi, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003

Di Nicola, *Nuovi spunti giurisprudenziali sulla declinazione concreta del delitto di atti persecutori (“stalking”) in punto di elemento oggettivo*

*del reato* (Cass.pen., sez. V, 7 marzo 2011, n.8832), in *La rivista nel diritto*, 6/11 giugno 2011

Galeazzi, Curci, *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, in *Italian Journal of Psychopatology*, 2001

Gemelli, *Stalking: la vicenda processuale del cacciatore e della sua preda*, in *Giustizia penale*, 2010, III, pp.484ss.

Hege, *Oltre il mobbing, straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2005

Lollo, *Problemi di costituzionalità nell'applicazione della normativa sullo stalking?* Nota a Cass. Pen., sez. V, n.6417/2010, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)

Losappio, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "atti persecutori"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, pp.872ss.

Maffeo, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.k. n. 11 del 2009 (conv. Con modificazioni dalla legge n. 38 del 2009)*, in *Cass. Pen.* 2009, 7-8, 2719ss.

Marandola, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Diritto penale e processo*, 2013, pp.966ss.

Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli, 2010

Minnella, *Lo stalking tra criminologia, giurisprudenza e recenti modifiche normative*, in *Rassegna penitenziaria*, 2013, 69ss

Peccioli, *Stalking: bilancio di un anno dall'entrata in vigore*, in *Diritto penale e processo*, Ipsoa, Milano, 4/2010, pp.399ss

Pistorelli, *Nuovo delitto di atti persecutori*, in AA.VV., *Sistema penale e "pubblica sicurezza"*, Cedam, Padova, 2009, pp.161ss.

Puzzo, *Stalking e casi di atti persecutori*, Maggioli, Repubblica di San Marino, 2014

Resta, *Il delitto di stalking verso un nuovo habeas corpus per le donne?*, in *Giur. Merito*, 2009, 7-8, 1924ss

Rocca, Zacheo, Bandini, *L'indagine psichiatrico-forense sulla vittima di stalking: dagli atti persecutori al danno psichico*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2011, 3, pp. 547ss

Tigano, *Lo stalking nel sistema penale italiano e profili comparatistici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2011, pp. 65ss

Valsecchi, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking)*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di Mazza e Viganò, Utet, Torino, 2009, pp.244ss

Zanasi, *L'odioso reato di stalking*, Giuffrè, Milano, 2012